

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
"Normativa d'Ateneo, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza"
Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneo

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562, e successive modificazioni, ed, in particolare l'articolo 6.5, comma 4;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 febbraio 2013, n. 233, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità, emanato con decreto rettorale 6 giugno 2014, n.1071;
- VISTO** il Regolamento Gestione Centri Comuni, aggiornato alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2010;
- VISTA** la delibera adottata nell'adunanza del 20 aprile 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo 'Regolamento Gestione Centri Comuni per studenti presso il Centro Residenziale';

DECRETA

Art. 1 - E' emanato nel testo che segue il nuovo '**Regolamento Gestione Centri Comuni per studenti presso il Centro Residenziale**'.

«REGOLAMENTO GESTIONE CENTRI COMUNI PER STUDENTI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE

Art. 1 Centri Comuni Studenti

1. Il Centro Residenziale, ai sensi dell'art. 6.5, comma 4 dello Statuto dell'Università della Calabria, individua gli spazi comuni e al fine di assicurare servizi per il tempo libero e la socialità ai propri residenti, istituisce i Centri Comuni corredandoli, nell'ambito delle proprie risorse e disponibilità, di attrezzature, impianti e di altro materiale occorrente.

Art. 2 Comitati di Gestione dei Centri Comuni

1. Per la gestione dei Centri Comuni viene costituito un Comitato eletto direttamente dagli studenti alloggiati presso il Quartiere di riferimento.
2. Ogni Comitato di Gestione è composto da un numero minimo di tre e massimo di cinque studenti, fra i quali viene eletto il Presidente.
3. I componenti del Comitato di Gestione possono essere (eletti e rimanere in carica solo se regolarmente iscritti presso l'Università della Calabria, senza carichi pendenti, entro il primo anno fuori corso.
4. La loro elezione deve risultare dal verbale delle votazioni, redatto e sottoscritto dai componenti il seggio elettorale e inviato al Prorettore delegato al Centro Residenziale.
5. Le elezioni per eleggere il Comitato, o i componenti da sostituire nel caso non avessero più i requisiti, si svolgono all'inizio di ogni anno accademico.
6. La data delle elezioni viene fissata dal Prorettore delegato al Centro Residenziale che potrà nominare un componente del Centro Residenziale che presenzierà alle operazioni di voto.



7. La durata del Comitato è prevista in anni 2 (due) se persistono le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
8. Qualora decada il Presidente, il membro del Comitato di Gestione più anziano ne assume il ruolo fino alle elezioni successive.
9. I Responsabili dei Comitati, per acquisto di materiali occorrenti allo svolgimento di attività istituzionali, dovranno presentare le proposte agli uffici amministrativi competenti che provvederanno, verificata la disponibilità finanziaria, all'istruzione nel rispetto del Regolamento Amministrativo Contabile dell'Università e del Regolamento delle spese in Economia.
10. Le dotazioni dei Centri Comuni sono di proprietà dell'Università della Calabria e sono affidati, per il loro utilizzo, ai membri del Comitato di Gestione, che li custodiranno sotto la loro responsabilità.

Art. 3 Norme sull'utilizzo dei Centri Comuni

1. I Comitati di Gestione curano i Centri Comuni ed indirizzano la loro azione al fine di promuovere e organizzare iniziative culturali, sociali e ricreative del mondo universitario, finalizzati alla socializzazione e aggregazione degli studenti alloggiati.
2. I Comitati di Gestione vigilano su quanto accade all'interno del Centro Comune. All'interno dei Centri Comuni le attività devono essere svolte senza arrecare disturbo alla comunità universitaria residente e, comunque, in forme e contenuti che non contrastino con il decoro, la dignità e le finalità per cui sono istituite.
3. Le attività svolte fuori dagli spazi assegnati al Centro Comune dovranno essere preventivamente autorizzate.
4. Possono accedere e prendere parte alle attività svolte all'interno dei Centri Comuni tutti gli studenti fruitori dei servizi abitativi del Centro Residenziale e, prioritariamente, gli studenti alloggiati nel quartiere di riferimento.
5. I Centri Comuni possono restare aperti durante la giornata nell'arco di tempo che va da dalle ore 08,00 alle ore 24,00, per tutti i giorni della settimana.
6. Il Comitato di Gestione vigila affinché il numero dei presenti all'interno dei locali sia congruo rispetto gli spazi disponibili.
7. I Comitati di Gestione controllano periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione, nonché degli impianti, provvedendo a dare tempestiva segnalazione scritta al custode o al personale del Centro Residenziale di eventuali anomalie riscontrate al di fuori dei normali controlli previsti per legge.
8. Il Comitato di Gestione deve consentire al personale incaricato del Centro Residenziale l'accesso al Centro Comune ogni qualvolta sia richiesto.

Art. 4 Divieti

1. All'interno dei Centri Comuni è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività con scopo di lucro. È, altresì, fatto divieto di consumare bevande con gradazione alcolica superiore ai 12 gradi; di fumare; di tenere materiali infiammabili, sostanze nocive o illegali; di attuare modifiche o adattamenti nei locali, spostamenti o adattamenti di impianti; di manomettere l'impianto elettrico; di asportare o introdurre mobili od attrezzature di qualunque tipo ed effettuare smontaggi, modifiche od altro degli arredi; di gettare acqua o altri materiali che possano causare danno ai locali o costituire pericolo per l'incolumità degli studenti.
2. E' inoltre vietato l'uso dei locali per feste di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Prorettore delegato al Centro Residenziale.

Art. 5 Revoche, Sanzioni e Decadenza

1. Il Prorettore delegato al Centro Residenziale può disporre la sospensione immediata delle attività svolte all'interno del Centro Comune nel caso in cui non vengano rispettate le norme del presente regolamento o si tengano comportamenti lesivi dell'etica e dell'immagine dell'Ateneo.



2. Un membro del Comitato di Gestione decade direttamente dal suo ruolo in caso di irrogazione di un provvedimento disciplinare.
3. Per gli eventi comportanti danni, qualora non emergano singole responsabilità, sarà addebitato ai componenti del Comitato di Gestione il costo sostenuto dal Centro Residenziale per la riparazione del bene danneggiato o l'acquisto in sostituzione del bene danneggiato, ove non sia possibile procedere alla riparazione di quest'ultimo.

Art. 6 Norme finali e transitorie

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'efficacia di ogni norma incompatibile con esso.»

Art. 2 - Con l'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo precedente, cessa di avere ogni efficacia il Regolamento Gestione Centri Comuni, aggiornato alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2010, nonché qualsiasi altra disposizione normativa interna incompatibile con esso.

IL RETTORE
Prof. Gino Mirocle CRISCI